

CAMERA DEI DEPUTATI N. 311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARONIA, DE UNTERRICHETER JERVOLINO MARIA, BORSELLINO, CAPUA, CERAVOLO, COLINI LOMBARDI PIA, COPPA, DE MARIA, FEDERICI MARIA, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, LO GIUDICE, MARCONI, GIORGIO MASTINO DEL RIO, SCALFARO, VOLPE, ZACCAGNINI

Annunziata il 31 gennaio 1949

Chiusura dei locali di meretricio.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1927, il *Comité de la traite des femmes et des enfants* raccomandava a tutti i Governi partecipanti l'abolizione del sistema delle case di tolleranza ed esprimeva la speranza che i Paesi che ancora conservavano il sistema della regolamentazione esaminassero la possibilità di chiudere, appena possibile, i locali suddetti.

Il sistema delle case di tolleranza è stato abolito in quasi tutti i paesi civili, fra i quali: Stati Uniti d'America, Inghilterra, Polonia, Cecoslovacchia, Austria, Canada, Ungheria, Svizzera, Danimarca, Francia, Spagna, Belgio, Argentina. Taluni di tali Paesi, pur avendo abolito il sistema, hanno mantenuto determinate forme di regolamentazione, in particolare l'obbligo dell'iscrizione delle prostitute, ovvero hanno conservato solo alcune case di tolleranza in determinati centri (Austria), ovvero autorizzano locali di appuntamento pubblici e particolari sotto l'osservanza di date prescrizioni (Ungheria).

Nel 1905 un'apposita Commissione per lo studio del problema si pronunciava concordemente negli Stati Uniti d'America contro ogni forma di regolamentazione ufficiale delle case di tolleranza, rilevando le seguenti considerazioni: 1°) l'esistenza di tali case non localizza, ma favorisce la diffusione della prostituzione; 2°) essa non esclude la prosti-

tuzione clandestina, che permane molto diffusa; 3°) l'esistenza di tali locali consente e facilita lo sfruttamento del vizio e la sua divulgazione; 4°) aumenta la domanda e quindi favorisce la tratta; 5°) l'esperienza dimostra che il fenomeno della prostituzione aumenta con l'esercizio delle case di tolleranza; 6°) tale esercizio è motivo di infezione morale soprattutto per la gioventù che abita nei pressi dei locali suddetti.

In Inghilterra furono soppresse tali case fin dal 1885 a seguito di voti di numerosi enti e comitati, adottandosi contemporaneamente misure per evitare il diffondersi del meretricio.

Nel 1921 e 1922 nuove leggi confermarono in Inghilterra il divieto delle case di meretricio, sancendo gravi pene per i contravventori, tra, cui la reclusione fino a sei mesi. Minute norme tendono ad impedire che l'esercizio della prostituzione possa provocare disordini o scandalo.

Le discussioni fatte in Olanda posero in evidenza che l'esistenza della tratta è legata all'esercizio delle case di tolleranza e che la loro soppressione rende meno facile la tratta medesima. Una Commissione di studio ha riconosciuto, di recente, che «quanto alle conseguenze dannose per la salute pubblica, l'igiene e l'ordine pubblico,

che possono temersi a seguito della chiusura delle case di tolleranza, deve affermarsi che esse non si sono verificate ».

In Polonia fu adottato il sistema abolizionista con decreto del 6 settembre 1921. Una relazione presentata nel 1930 al Comitato internazionale per la tratta delle donne e dei fanciulli riconosceva che le case di tolleranza costituivano il centro del traffico per l'incetta delle donne e che l'assistenza morale alle donne cadute è resa impossibile dal fatto che esse dipendono materialmente dai proprietari dei locali di meretricio.

Analoga relazione presentata dalla Svizzera al Comitato suddetto accentuava il fatto che le case di tolleranza favoriscono il diffondersi della prostituzione, aumentando la domanda e facilitando lo sfruttamento del vizio. Nei riguardi delle donne, tale sistema peggiora la loro condizione, rendendola più umiliante e spingendola alle forme più basse della corruzione. Anche i mezzi adottati a difesa della pubblica decenza e moralità, in relazione con l'esistenza di tali locali, sono sovente illusori e di incompleta efficacia, e la sicurezza e la facilità che il sistema offre all'esercizio della prostituzione ne aumentano il contagio e la diffusione. Si concludeva pertanto a favore dell'abolizione di ogni forma di prostituzione ufficiale, riconosciuta non tollerabile dallo Stato o da altri enti pubblici. Le stesse idee venivano sostenute dalla Cecoslovacchia.

In conclusione, i paesi abolizionisti stimano che il sistema favorisce la tratta e la principale ragione viene riconosciuta nel fatto che i tenutari debbono continuamente procurarsi elementi per i locali, non rifugiando da ogni forma di lenocinio.

Il sistema è in vigore, oltre che in Italia, nel Portogallo, Grecia, Egitto, Giappone, a non citare alcuni piccoli paesi ibero-americani.

L'Italia ebbe nel 1860 il suo primo regolamento sulla prostituzione, ispirato ad un indirizzo prevalentemente di polizia, già affermato nel « regolamento napoleonico ». La riforma attuata da Crispi nel 1888 aboliva i sifilocomi sostituendoli con sale celtiche presso gli ospedali e con dispensari governativi gratuiti. Un regolamento Nicotera del 1891 venne giudicato come un ritorno al sistema precedente, limitando alcune libertà concesse col regolamento Crispi; dopo un regolamento Fortis del 27 luglio 1905, n. 487, si giunse ad una più completa regolamentazione della materia col regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, riprodotto poi, in gran parte,

nelle norme che disciplinano il meretricio contenute nel vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Varie misure sono state adottate allo scopo di evitare il diffondersi della prostituzione clandestina, conservando determinate forme di regolamentazione. L'attuale regolamentazione inglese è basata sui seguenti criteri: 1°) non ingerenza e quindi tolleranza del meretricio, quando non assuma carattere di pubblicità o possa, in alcun modo, interessare le esigenze fondamentali della pubblica moralità e dell'ordine pubblico; 2°) adozione di misure severe per combattere il lenocinio in tutte le sue forme; 3°) cura gratuita e libera dei contagi venerei; 4°) ampia azione di rieducazione morale e lavorativa delle meretrici. Nell'ultimo decennio, a quanto rileva una relazione ufficiale, si sarebbe verificata in quel paese, a seguito dei provvedimenti adottati, una sensibile diminuzione del fenomeno.

Analoghi sono i criteri cui è informata la regolamentazione in materia negli Stati Uniti d'America.

Fra le più recenti disposizioni adottate per l'abolizione del sistema merita di essere ricordato, oltre alla legge francese del 13 aprile 1946, n. 46-685, concernente la chiusura delle case di tolleranza ed il rafforzamento della lotta contro il lenocinio, il decreto del governo cecoslovacco 11 luglio 1932, il cui articolo 1 è del seguente tenore:

« L'apertura e l'esercizio delle case di meretricio sono proibiti e puniti conformemente alle leggi penali relative.

« Lo Stato cura, in caso di necessità, di istituire opere che offrano alle meretrici un rifugio temporaneo e le avviino all'abilitazione ».

* * *

La presente proposta è informata al principio dell'abolizione totale, perché ogni regolamentazione statale contribuisce a fissare i vincoli di servaggio della donna, vincoli che poscia difficilmente si potranno rompere.

Le facilitazioni che col regime vigente sono concesse al vizio creano in chi se ne serve uno stato psicologico di impunità nel male; rendono più diffuse le malattie veneree; violano le norme costituzionali sulla perfetta uguaglianza di diritto dei due sessi; violano le norme penali di condanna del lenocinio.

La proposta di legge è improntata ai criteri seguiti in Francia, dove, secondo attendibili relazioni, non risulta affatto che

gli effetti avuti siano dannosi; si hanno invece elementi, per quanto provvisori, che dimostrano i vantaggi della totale chiusura.

Uno dei problemi più gravi è quello dello sfollamento dei locali dopo la loro chiusura, data la penuria di abitazioni in confronto alla popolazione.

All'articolo 1 della legge francese del 13 aprile 1946 furono stabiliti i termini per la chiusura delle case di tolleranza: un mese per i comuni di meno di 5 mila abitanti; tre per quelli da 5 a 20 mila; sei per quelli di più di 20 mila.

Nella presente proposta si prevede che la chiusura delle case suddette dovrà essere effettuata col ritiro della dichiarazione della pubblica sicurezza da farsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 1), il che avverrà normalmente entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 73 della Costituzione).

Inoltre, all'articolo 2, è stato dato il termine di un altro mese per lo sfollamento dei locali. In totale un massimo di sette mesi e mezzo.

In tale periodo si dovrà dare un importante impulso all'attrezzatura delle opere di assistenza e rieducazione delle donne dimesse, secondo quanto è disposto all'articolo 7.

Questo punto è di notevole importanza, sia dal punto di vista morale che da quello assistenziale.

Occorre, pertanto, assegnare al Ministero dell'interno una somma da iscriversi nel bilancio corrente per far fronte ai bisogni più urgenti.

Non è facile precisare l'entità di tale somma. Ma dato che l'articolo 81 della Costituzione fa obbligo di indicare i mezzi per fare fronte a nuove maggiori spese derivanti da nuove leggi, dovrà fissarsi fin da ora un piano di spese cui far fronte con un piano di entrate.

È vero che bisogna tenere conto anche della iniziativa privata per opere di assistenza e rieducazione delle donne dimesse; ma lo Stato dovrà intervenire con congrui aiuti.

Ai proponenti sembra opportuno fissare il primo fondo di un miliardo di spese per gli ultimi mesi del presente esercizio, e di due miliardi per il 1949-50.

Alla spesa dell'esercizio corrente dovrà essere provveduto attraverso variazioni di bilancio, o con una sovratassa sui consumi alcolici e sui locali notturni.

Ciò non è stato indicato nella proposta di legge, ma solo in questa relazione, essendo necessario che i Ministri delle finanze e del tesoro facciano preparare leggi apposite o introducano in questa proposta articoli speciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È vietato nel territorio dello Stato l'esercizio di locali di meretricio.

Le case dichiarate locali di meretricio devono essere chiuse dal giorno del ritiro della relativa dichiarazione, che dovrà essere effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il ritiro della dichiarazione di locale di meretricio e la conseguente chiusura delle case non danno luogo ad alcun indennizzo.

ART. 2.

Le case dichiarate locali di meretricio dovranno essere sgombrate entro un mese dalla data del ritiro della relativa dichiarazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

È data facoltà ai sindaci dei comuni, previo rilascio di certificato di abitabilità da parte dell'ufficiale sanitario e sentita la Giunta municipale, di destinare i locali suddetti ad uso di pubblici servizi.

Ai proprietari sarà corrisposto un annuo compenso a titolo di affitto, in conformità delle vigenti norme sulla locazione degli immobili urbani.

ART. 3.

Chiunque tenga direttamente o per interposta persona ovvero in qualsiasi modo gestisca, diriga od amministri, anche se a solo scopo di collaborazione, locali ove comunque si eserciti il meretricio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 400.000.

Alle stesse pene soggiace chiunque promuova, finanzia o comunque favorisca l'apertura o l'esercizio dei locali suddetti o la tratta delle donne, ovvero partecipi a società od organizzazioni nazionali od estere, che perseguano, anche in modo simulato, i fini suddetti.

Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

ART. 4.

Le pene per i delitti previsti dagli articoli 531, 532, 535 e 536 del Codice penale sono aumentate nella misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge, salvi restando gli aumenti stabiliti dagli articoli medesimi.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

Chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

ART. 6.

È vietata qualsiasi forma di registrazione di donne che esercitino o siano sospettate di esercitare il meretricio, il rilascio ad esse di documenti speciali e l'obbligo della loro presentazione periodica agli uffici di polizia.

ART. 7.

A cura del Ministero dell'interno sarà dato sviluppo alle istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la rieducazione delle donne dimesse dai locali di meretricio e potrà eventualmente promuoversi e provvedersi all'apertura ed all'attrezzatura di istituti aventi tali scopi.

Su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, potrà essere stanziato nel bilancio del Ministero apposito fondo per le spese dipendenti dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o comunque con essa incompatibili.